



Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore a 40.000 euro

approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.56 del 27 giugno 2019

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito "Codice");

ADOPTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

TITOLO I

Art.1 - Oggetto del Regolamento e principi generali

1. Il presente Regolamento (nel seguito il "Regolamento") disciplina le modalità con le quali l'Istituto Comprensivo "E.Fermi" di Carvico (nel seguito "Istituto") procede all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie e nei limiti degli importi indicati nel successivo art. 2, dando esecuzione alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4/2018 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 di ANAC recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

2. Il presente Regolamento disciplina tali affidamenti:

(i) nel rispetto del diritto comunitario e nazionale;

(ii) per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto;

(iii) al fine di ottenere la massima economicità nelle procedure di affidamento;

(iv) al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

3. L'attività negoziale dell'Istituto garantirà la qualità delle prestazioni acquisite e dovrà svolgersi nel rispetto dei principi enunciati all'art. 30 comma 1 del Codice di economicità, efficienza, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt. 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice e del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. E' possibile fare ricorso alle clausole sociali di cui all'art. 50 del Codice.

4. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza:

a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle



procedure;

h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di USR Lombardia.

5. L'Istituto, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del Codice, si impegna a tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che tengano in debita considerazione anche le posizioni delle micro, piccole e medie imprese.

6. L'Istituto ricorre all'indizione di procedure ad evidenza pubblica come strumento prevalente di individuazione del proprio contraente, nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche.

7. Il valore inferiore alla soglia comunitaria dei contratti non esclude la possibilità di avviare comunque procedure di affidamento ordinarie. Ai sensi dell'art. 36, comma 9 del Codice, in caso di ricorso alle procedure ordinarie, i termini minimi stabiliti per la procedura aperta e ristretta possono essere ridotti fino alla metà rispetto a quelli previsti, rispettivamente, dagli artt. 60 e 61 del Codice.

8. Per la definizione di contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria, si rinvia all'art. 3, comma 1, lett. ff), ll), nn), pp), ss), tt) del Codice che così statuiscono:

"ff) i "contratti sotto soglia" sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;

ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;

2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;

3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

pp) i «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere; per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e ingegneria naturalistica;

ss) gli «appalti pubblici di servizi» sono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);

tt) gli «appalti pubblici di forniture» sono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

8. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, nonché gli obblighi di ricorso alle aggregazioni e alle centralizzazioni negli acquisti di cui agli art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e quelli in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 38 del Codice.



Art. 2 - Soglie di riferimento e frazionamento in lotti

1. L'attività negoziale ordinaria dell'Istituto si svolge entro la soglia di riferimento di 40.000 euro per singolo affidamento.
2. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
3. Nessuna prestazione può essere artificialmente frazionata al fine di eludere i limiti economici per l'affidamento diretto, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Non sono, in ogni caso, considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni fondate su evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione.

Art. 3 - Responsabile unico del procedimento e Commissione di gara

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del procedimento e, laddove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché, nel caso di appalti pubblici di lavori un Direttore dei Lavori.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti individuati dall'art. 31 e, di norma, dall'art. 111, comma 2, del Codice relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento viene nominato, in conformità alle Linee Guida n. 3 dell'ANAC recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", tra i dipendenti dell'Istituto, così come previamente individuati in apposito elenco approvato dalla Stazione Appaltante, sulla base del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell'Istituto, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche. La specifica formazione professionale del RUP è soggetta a costante aggiornamento e commisurata al valore dell'affidamento.
3. Per importi inferiori alla soglia di euro 10.000 è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, salvo che non sia diversamente disposto nella determina a contrarre.
4. Il RUP congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione, ove diverso, controlla l'esecuzione contrattuale al fine di assicurare in generale la regolarità delle prestazioni rese dall'appaltatore.
5. In caso di acquisti centralizzati e aggregati, affidati ad una rete di scopo di scuole, fermo restando quanto stabilito dall'art. 31, comma 14, del Codice, la funzione di responsabile del procedimento viene svolta congiuntamente dal RUP nominato dalla rete e dal RUP interno, nel rispetto delle rispettive competenze.
6. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applica la disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.
7. Laddove il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice.
8. Si applicano, per quanto concerne la disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 78 Codice, le disposizioni contenute nelle Linee Guida n. 5 dell'ANAC recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici". Sino a quando non verrà istituito il predetto Albo si applicherà, in via transitoria, quanto disposto dall'art. 216, comma 12 del Codice.



TITOLO II INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

Art. 4 -Indagini di mercato

L'Istituto procede ad eseguire le indagini di mercato al fine di conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, nonché al fine di verificarne la rispondenza alle proprie reali esigenze.

1. Le attività poste in essere dall'Istituto in fase di indagine di mercato non ingenerano negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. L'indagine di mercato viene svolta attraverso la pubblicazione sul profilo committente, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi e contratti" di un apposito avviso per un periodo di 15 giorni o, eventualmente, superiore, se ritenuto opportuno in ragione della rilevanza del contratto. Il termine di pubblicazione dell'avviso, in ogni caso, può essere di 5 giorni, laddove si riscontrino motivate ragioni di urgenza.

3. Il suddetto avviso fornisce indicazione dei seguenti elementi: valore dell'affidamento, elementi essenziali del contratto, requisiti di idoneità professionale, requisiti minimi di capacità economica/finanziaria, capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, criteri di selezione degli operatori economici e modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nell'avviso in oggetto si potrà riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare tramite sorteggio.

4. Una volta conclusa l'indagine di mercato, l'Istituto ne formalizza i risultati, avendo cura di escludere le informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento, tenuto conto, altresì, dell'esigenza di protezione di segreti tecnici e commerciali, nonché i nominativi degli operatori economici che hanno aderito all'indagine di mercato.

Art. 5 - Elenchi di operatori economici

1. L'Istituto può procedere alla costituzione degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice tenuto conto delle proprie specifiche esigenze.

2. Gli elenchi di operatori economici sono costituiti per le categorie di cui all'Allegato A al presente Regolamento.

3. L'Istituto una volta provveduto alla costituzione dei suddetti elenchi, procede tempestivamente alla loro pubblicazione sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi e contratti".

4. In sede di costituzione di un nuovo elenco, ovvero in sede di aggiornamento di un elenco esistente, l'Istituto pubblica sul proprio profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi e contratti" un apposito avviso recante i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'avviso reca, altresì, le specifiche modalità ed i termini per l'inoltro delle domande di iscrizione da parte degli operatori economici interessati.

6. L'Istituto procede ad aggiornare e revisionare gli elenchi di operatori economici di cui al presente articolo con cadenza almeno annuale, ovvero, con cadenza inferiore, laddove sussistano motivate ragioni di pubblico interesse.

7. In sede di revisione e aggiornamento, l'Istituto procede:

(i) all'iscrizione degli operatori economici che hanno presentato istanza secondo le modalità ed i termini indicati nell'avviso di aggiornamento;

(ii) alla cancellazione dall'elenco degli operatori che abbiano perso i requisiti richiesti;

(iii) alla eventuale modifica della collocazione di un operatore economico in una diversa sottosezione;

(iv) alle altre operazioni ritenute necessarie nell'interesse dell'Amministrazione ai fini



dell'aggiornamento/revisione degli elenchi.

L'elenco aggiornato e/o revisionato è tempestivamente pubblicato sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente, sottosezione "Bandi e contratti".

8. Gli operatori economici interessati all'iscrizione ad uno degli elenchi di cui al presente articolo inoltrano la propria istanza di iscrizione secondo le modalità e nei termini indicati nell'avviso di costituzione o di aggiornamento dell'elenco.

9. L'Istituto procede alla valutazione delle istanze di iscrizione tempestivamente presentate dagli operatori economici interessati nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle stesse. Le istanze di iscrizione inviate fuori termine sono considerate ai fini dell'iscrizione in occasione del primo aggiornamento successivo.

In tale ultimo caso, le istanze di iscrizione sono valutate dall'Ente entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di aggiornamento/revisione degli elenchi.

La conferma ovvero il diniego dell'iscrizione avviene tramite posta elettronica certificata nel termine indicato al primo periodo del presente paragrafo.

10. Gli operatori economici sono tenuti ad allegare alla propria istanza di iscrizione:

(i) la documentazione richiesta dall'avviso di costituzione e/o aggiornamento degli elenchi;

(ii) la dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco per cui è stata fatta richiesta di iscrizione.

11. La dichiarazione del possesso dei requisiti può avvenire anche facendo ricorso al DGUE. L'attestato di qualificazione SOA è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, secondo le modalità fissate dalla stessa.

12. Laddove un operatore economico abbia inoltrato un'istanza incompleta della documentazione e delle informazioni richieste dall'avviso, l'Istituto procede a richiedere la dovuta integrazione. L'operatore economico è tenuto a provvedere alla suddetta integrazione, a pena di inammissibilità dell'istanza, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Istituto.

13. L'ordine di iscrizione negli elenchi sarà determinato in base all'ordine progressivo di accettazione delle istanze di iscrizione presentate dagli operatori economici. L'ordine di iscrizione non determina alcuna graduatoria di merito o preferenza ai fini dell'invito a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte dell'Istituto. Tale iscrizione è priva di limitazioni temporali, fermo il necessario mantenimento dei requisiti richiesti.

14. Gli operatori economici iscritti negli elenchi sono tenuti a informare tempestivamente l'Istituto circa eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui un operatore economico abbia perso i requisiti per l'iscrizione ad un elenco, lo stesso non potrà più essere invitato, né essere destinatario di un affidamento diretto. L'Istituto, in sede di periodica revisione degli elenchi, procederà alla cancellazione degli operatori economici che hanno perso i necessari requisiti. Il provvedimento di cancellazione è adottato ad esito di apposito procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990.

15. Le cause di cancellazione dagli elenchi sono le seguenti:

a. formale richiesta da parte dell'operatore economico;

b. cessazione dell'attività dell'operatore economico;

c. procedure concorsuali, salvo i casi di cui all'art.110, comma 3 del Codice;

d. perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e/o dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

e. dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico iscritto;

f. comunicazioni/informazioni interdittive efficaci, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, da parte della competente Prefettura che precludano la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;

g. affidamento a terzi dell'esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione dell'Ente;

h. mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;

i. intervenuta risoluzione contrattuale per fatto o colpa dell'operatore economico.



TITOLO III PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 6

Lavori, Servizi e Forniture di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 40.000

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro può avvenire tramite:

(i) affidamento diretto anche senza la previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del Codice);

(ii) procedura negoziata, qualora sussistano ragioni di opportunità, debitamente valutate dal Dirigente scolastico.

2. Per affidamenti di importo compreso fra 10.000,00€ e 40.000,00€ la stazione appaltante dovrà predisporre un'indagine di mercato ai fini dell'individuazione dei soggetti affidatari mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del Codice.

Dovrà eseguita la comparazione di tre preventivi, qualora disponibili, ai fini dell'individuazione dell'offerta maggiormente rispondente alle esigenze dell'Istituto.

Sino alla soglia di 10.000,00€ si provvede con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) del Codice, secondo il disposto della normativa di settore e delle Linee Guida ANAC n. 4 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto del principio di rotazione, libera concorrenza, economicità e efficacia, previa valutazione della situazione di mercato anche attraverso le informazioni desumibili dai portali di *e-procurement* SINTEL e MEPA.

3. La procedura prende avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto ad essa equivalente, che deve indicare:

(i) l'interesse pubblico da soddisfare;

(ii) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi da acquistare;

(iii) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;

(iv) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;

(v) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;

(vi) le principali condizioni contrattuali.

4. L'affidamento diretto deve essere motivato, con particolare riguardo al rispetto del principio di rotazione. Ai sensi del comma 2, se del caso, l'onere motivazionale può venire integrato con l'acquisizione da parte del RUP di due o più preventivi di spesa da parte degli operatori economici del settore di riferimento. Per procedere all'operazione di cui al precedente periodo l'Istituto può avvalersi degli elenchi di operatori economici di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

5. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice, nonché di eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica coerenti con la rilevanza della prestazione secondo quanto di seguito indicato:

5.1 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad



effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. E' effettuato un controllo per semestre sui contratti di importo più elevato della fascia sino a 5.000 euro;

5.2. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Sono effettuati due controlli per semestre sui contratti di importo più elevato estratti a sorte nella fascia compresa fra 5.000 e 20.000 euro.

5.3 Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se 10 previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

Il possesso della qualificazione SOA per i lavori è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

Nel caso di ricorso ad affidamenti mediante gli strumenti del mercato elettronico, non occorre svolgere la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto quest'ultima è già effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico.

5. L'Istituto motiva adeguatamente la scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto dei seguenti requisiti secondo le istruzioni operative fornite dalle Linee Guida MIUR trasmesse con Nota 1711 del 28 gennaio 2019:

- (i) possesso dell'operatore economico prescelto delle condizioni indicate al paragrafo 6.2. del presente Regolamento;
- (ii) rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'Istituto deve soddisfare;
- (iii) eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
- (iv) congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- (v) rispetto del principio di rotazione.

6. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, lett. b) e comma 14 del Codice. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

7. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.



Art. 7 - Contraente uscente

1. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

2. Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 -Notifiche e comunicazioni

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Istituto, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata, indirizzata all'impresa nel domicilio indicato nel contratto.

2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

3. Possono essere eseguite in caso di urgenza con telegramma o telefax eventualmente confermato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione di posta elettronica certificata.

4. Anche le comunicazioni da parte del contraente all'Istituto possono essere eseguite con le medesime modalità; sono fatti salvi i termini per l'inoltro di eventuali conferme, disposti da leggi e regolamenti.

Art. 9 -Adeguamenti normativi automatici

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed automatica applicazione, salvo il caso in cui risulti necessario modificare le previsioni del presente Regolamento.

Art. 10 - Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture adottato con delibera n.152 del 28 maggio 2015 e modificato con delibera n.5 del 14 gennaio 2016.

Art. 11 -Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso.



ALLEGATO A

CATEGORIE DELL'ALBO FORNITORI D'ISTITUTO

- a) Acquisti, restauri o manutenzione di mobili, arredi, altre attrezzature d'ufficio
- b) Acquisti di generi di cancelleria
- c) Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell'ambito di progetti europei
- d) Materiale d'ufficio, di cancelleria, registri e stampati
- e) Materiale di pulizia per i locali scolastici e materiale igienico sanitario
- f) Prodotti hardware e software e materiale di consumo informatico
- g) Libri, periodici e pubblicazioni
- h) Acquisto e manutenzione di fotocopiatrici, stampanti, fax, personal computer, macchine d'ufficio in genere, ecc.
- i) Servizi di tipografia e stampa
- l) Servizi di organizzazione di convegni e conferenze
- m) Servizi di assicurazione
- n) Servizi di agenzie di viaggio per viaggi di istruzione
- o) Servizi di autotrasporto per visite guidate
- p) Servizi per i corsi di formazione del personale
- q) Noleggio fotocopiatrici, impianti e macchinari
- r) Servizi di telefonia fissa e mobile
- s) Servizi postali e telegrafici
- t) Servizi di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
- u) Servizi di progettazione, anche formativa
- v) Servizi informatici e digitali (inclusi domini e siti web)
- z) Servizi di consulenza (anche in materia di sicurezza e privacy) e incarichi di collaudo.